



COMUNE DI VIANO
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI INCARICHI DA CONFERIRE O
AUTORIZZARE AI DIPENDENTI PUBBLICI.

TITOLO I
PRINCIPI GENERALI

Art.1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento individua i criteri per il conferimento di incarichi di tipo professionale a pubblici dipendenti, nonché l'autorizzazione al loro esercizio, ai sensi degli artt.7, comma 6, e 58 del Decreto Legislativo 3 Febbraio 1993, n.29, e successive modifiche.

Art.2 - PRINCIPI GENERALI

Non possono essere conferiti ai pubblici dipendenti incarichi, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, che non siano espressamente previsti o disciplinati da legge o da altre fonti normative, ovvero che non siano espressamente autorizzati dall'amministrazione pubblica di appartenenza.

TITOLO II
CRITERI PER IL CONFERIMENTO
DI INCARICHI PROFESSIONALI

Art.3 - TIPOLOGIE

Le tipologie degli incarichi di cui al precedente art.2 del presente Regolamento sono le seguenti:

- a) tecnico progettuale, collaudi, direzione lavori, indagini tecniche, perizie e studi che richiedono specifiche professionalità;
- b) normativo-regolamentari;
- c) di programmazione economico-statistica;
- d) coordinamento pedagogico-educativo;
- e) progetti di qualificazione scolastica;
- f) di consulenza giuridica, tecnica, contabile, amministrativa, ecc, ivi compresi studi, ricerche, approfondimenti circa la fattibilità di iniziative individuate dal Comune ed attinenti il pubblico interesse;
- g) prestazioni d'opera.

Sono inclusi nelle tipologie di cui al precedente comma 1' gli incarichi individuali di cui all'art.7, comma 6', del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n.29 e successive modifiche.

Art.4 - PRESTAZIONI.

Gli incarichi di cui al precedente art.3 del presente Regolamento possono essere conferiti qualora le prestazioni oggetto dei medesimi non rientrino nei normali compiti e doveri d'ufficio dei dipendenti del Comune, fatta eccezione per i compiti derivanti da attività di coordinamento di più servizi.

I suddetti incarichi non possono inoltre concretarsi nell'esercizio di un impiego avente i caratteri della stabilita' e della subordinazione.

Fermo restando quanto disposto dai commi precedenti, possono essere conferiti incarichi rientranti nei compiti e doveri d'ufficio dei dipendenti del Comune, qualora sussistano esigenze cui il Comune stesso non puo' far fronte con personale in servizio, per ragioni d'urgenza, quali, esemplificativamente, smaltimento di carico di lavoro arretrato, scadenza di termini imposti da normative sopraggiunte, ovvero derivanti da carenza d'organico, ai sensi dell'art.7, comma 6', del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n.29, e successive modifiche.

Della sussistenza delle esigenze di cui al comma precedente e' data adeguata dimostrazione nella deliberazione di cui al successivo art.7.

Nello svolgimento degli incarichi di cui ai precedenti commi del presente articolo, e' esclusa ogni forma di subordinazione gerarchica del soggetto incaricato, con il Comune o con organi dello stesso.

Non possono inoltre essere conferiti incarichi qualora, nell'ambito della struttura del Comune, siano presenti appositi uffici specificatamente preposti all'espletamento dell'attivita' che si intende affidare a titolo di incarico, salvo il caso in cui il carico di lavoro degli uffici medesimi sia tale da non assicurare l'adempimento dei compiti assegnati.

E' fatto assoluto divieto, al soggetto incaricato, di utilizzare personale, mezzi, strumenti o ambienti di proprieta' del Comune, o comunque rientranti nella disponibilita' dello stesso:

Art.5 - REQUISITI.

Gli incarichi di cui al precedente articolo 3 del presente Regolamento, possono essere conferiti ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'art.1, comma 2', del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n.29, e successive modifiche, che posseggano i seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana, ovvero cittadinanza di uno degli Stati membri della Comunita' Europea, qualora si tratti di incarichi che non implicano esercizio diretto od indiretto di pubblici poteri, ovvero non attengano alla tutela dell'interesse nazionale;

b) estraneita' a cariche pubbliche elettive, ovvero a cariche politiche o sindacali, assenza di incarichi direttivi o di rapporti continuativi di collaborazione e consulenza con le predette organizzazioni; assenza delle suddette cariche e dei predetti incarichi nel biennio precedente alla data di conferimento dell'incarico;

c) esperienza professionale, nel settore al quale si riferisce l'incarico, maturata, nell'esercizio di un impiego pubblico, privato ovvero nella libera professione, per almeno 3 anni;

d) iscrizione all'albo professionale, qualora essa sia richiesta

dall'ordinamento professionale per l'esercizio della libera professione.

Art. 6 - INCOMPATIBILITA'

Gli incarichi di cui al precedente articolo 3 del presente Regolamento, non possono essere conferiti:

a) a coloro che non posseggono i requisiti di cui al precedente articolo 5;

b) ai dipendenti del Comune.

Solo nel caso in cui la prestazione oggetto dell'incarico richieda per il suo espletamento la conoscenza di elementi e dati da acquisire presso gli uffici del Comune e quindi richieda la collaborazione costante del funzionario responsabile del servizio cui inerisce la pratica, l'amministrazione puo' derogare al divieto di cui al punto b) affidando l'incarico ai propri dipendenti per ragioni di economicita' ed efficienza.

In tal caso l'incarico dovra' essere svolto al di fuori del normale orario di lavoro.

Puo' derogare altresì al divieto di cui sopra per il conferimento, ai propri dipendenti, di incarichi in qualita' di componenti e segretari in commissioni giudicatrici di concorso.

c) A colui il quale si trovi in una delle condizioni di ineleggibilita' o di incompatibilita' di cui alla legge 23 aprile 1981, n.154, in quanto compatibili con le disposizioni del presente Regolamento, nonche' con quelle dettate in materia dell'art.58 del Decreto Legislativo 3 febbraio 1993, n.29, e successive modifiche.

Art. 7 - CRITERI - PROCEDURA.

Il conferimento degli incarichi di cui al presente regolamento e' effettuato nei confronti dei pubblici dipendenti che siano in possesso della specifica professionalita' necessaria per l'assolvimento dei compiti da assegnare tale da assicurare il buon andamento della pubblica amministrazione, dei requisiti di cui al precedente art.5, e che non versino, al contempo, in uno dei casi di incompatibilita' di cui al precedente art.6.

La Giunta Comunale individua il pubblico dipendente in possesso della specifica professionalita' necessaria allo svolgimento del singolo incarico, e provvede con deliberazione al conferimento del medesimo sulla base di apposito disciplinare.

Art. 8 - COMPENSI

Il compenso per lo svolgimento degli incarichi di cui al precedente art.3 del presente Regolamento viene fissato sulla base delle tariffe professionali specifiche, con una riduzione non inferiore ad un terzo e non superiore alla meta'.

Per gli incarichi eventualmente attinenti a materie non regolate da specifica tariffa professionale, il compenso viene determinato dalla Giunta Comunale, all'atto dell'approvazione della deliberazione di cui al precedente art.7, tenuto conto delle peculiarita' e

difficolta' dell'incarico, e dei compensi gia' determinati per lo svolgimento di incarichi di analoga natura.

Art.9 - REVOCA

Il Comune si riserva la facolta' di revocare in ogni momento, l'incarico conferito, nel caso di inadempienze, irregolarita' ed abusi, ovvero dell'insorgenza di una delle condizioni di incompatibilita' di cui al precedente art.6. La revoca viene disposta dalla Giunta Comunale, con effetto dalla data di notificazione della relativa deliberazione all'interessato.

In caso di revoca, l'incaricato ha diritto al compenso corrispondente all'attivita' svolta sino a quel momento, calcolato con le modalita' di cui al precedente art.8.

Il controllo circa l'esatta osservanza delle modalita' e condizioni di espletamento degli incarichi oggetto del presente Regolamento e' demandato al responsabile del servizio competente, ferma restando la vigilanza attribuita, per legge o per regolamento, ad altri soggetti o organi.

Art.10 - COMUNICAZIONI.

Il Comune da' immediata comunicazione dell'incarico conferito all'amministrazione di appartenenza del soggetto incaricato, ai sensi e per gli effetti dell'art.24 della Legge 30 dicembre 1991, n.412.

Sono altresì, comunicati, sia gli emolumenti conferiti e corrisposti, sia i successivi aggiornamenti inerenti l'espletamento dell'incarico.

TITOLO III CRITERI PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DI INCARICHI PROFESSIONALI

Art.11 - CRITERI - PROCEDURA.

I dipendenti del Comune possono essere autorizzati all'esercizio di incarichi che provengano da Amministrazione Pubblica diversa da quella di appartenenza, ovvero da societa' o persone fisiche, che svolgano attivita' di impresa o commerciale, alle seguenti condizioni:

- a) che l'incarico non abbia il carattere della stabilita', e comunque non rivesta il carattere di lavoro subordinato, pubblico o privato;
- b) che lo svolgimento dell'incarico sia compatibile con l'esatto ed integrale espletamento dei compiti istituzionali attribuiti al posto ricoperto dal dipendente interessato;
- c) che l'incarico non contrasti con quanto disposto dagli artt. da 60 a 64 del D.P.R.n.3 del 1957, e successive modifiche;
- d) che l'incarico presso societa' o persone fisiche, che svolgano

attività di impresa o commerciale, non si concreti nel conferimento della carica di amministratore di società costituite a scopo di lucro, e non costituisca esercizio di attività industriale, commerciale o professionale.

L'autorizzazione di cui al comma precedente viene rilasciata dalla Giunta Comunale, su istanza dell'Amministrazione pubblica che intende conferire l'incarico, ovvero della Società o persona fisica svolgente attività di impresa commerciale.

Qualora, successivamente al conferimento dell'incarico, sopravvenga una delle cause di incompatibilità di cui al precedente art.6, ovvero emerga la sussistenza di una di tali cause, risalente a periodo antecedente il conferimento dell'incarico, il dipendente viene diffidato dal sindaco a cessare dalla situazione di incompatibilità.

Decorsi 15 giorni dalla diffida, senza che l'incompatibilità sia cessata, il dipendente decade dall'impiego.
La decadenza è pronunciata dalla Giunta Comunale.

TITOLO IV NORME FINALI E DI RINVIO

Art. 12 - SEGRETARIO COMUNALE.

Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche al Segretario Comunale, per quanto compatibili con la normativa vigente ed il relativo ordinamento professionale.

Art.13 - ANAGRAFE DELLE PRESTAZIONI.

Il Comune comunica immediatamente alla Presidenza del Consiglio - Dipartimento della Funzione Pubblica - tutte le notizie relative agli incarichi, sia direttamente conferiti che autorizzati.
L'aggiornamento dei dati forniti deve essere effettuato con riferimento al 31 dicembre di ciascun anno.

Art.14 - NORMA DI RINVIO.

Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento, si applicano le disposizioni del codice civile in materia di incarichi di tipo professionale, l'art.58 del Decreto Legislativo 3 febbraio 1993, n.29 e successive modifiche e le norme legislative e regolamentari, comunque vigenti in materia.